

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2023 il mese di ottobre il giorno 21 in Belluno (BL), presso la sede sociale in via Antonio da Tisoi nr.23, sono presenti i seguenti signori:

BRIDDA DINO nato a Belluno (BL) il 13.02.1947; residente in via G. Cattarossi nr. 3 – 32100 Belluno (BL); codice fiscale BRDDNI47B13A757O

CASSIADORO CINZIA nata a Belluno (BL) il 15.10.1974; residente in via Giazzi nr. 17 – 32100 Belluno (BL); codice fiscale CSSCNZ74R55A757M

CASSIADORO GIORGIO nato a Belluno il 08.11.1949; residente in via Antonio da Tisoi nr.23 – 32100 Belluno (BL); codice fiscale CSSGRG49S08A757N

CASSIADORO JESSICA nata a Belluno il 25.12.1980; residente in via Pescarone nr. 45 – 32100 Belluno (BL); codice fiscale CSSJSC80T65A757T

DALLE FESTE MAURO nato a Belluno il 14.02.1955; residente in via Giusto Navasa nr. 35 – 32100 Belluno (BL), codice fiscale DLLMRA55B14A757F

EMMI DANIELA nata a Belluno il 14.04.1966; residente a Belluno in via Paolo da Tisoi nr. 31 – 32100 Belluno (BL), codice fiscale MMEDNL66D56A757E

NICOLAI GIANLUCA nato Belluno il 14.01.1974; residente in via Garibaldi nr. 29 – 32100 Belluno (BL), codice fiscale NCLGLC74A14A757F

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **LA COMPAGNIA DEL PIAVE APS**.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in via Antonio da Tisoi nr. 23 – 32100 Belluno (BL)

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

Art. 5

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la

prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. CASSIADORO GIORGIO
Vice Presidente	Sig.ra CASSIADORO CINZIA
Segretario	Sig.ra CASSIADORO CINZIA
Tesoriere	Sig. NICOLAI GIANLUCA

Art. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. BRIDDA DINO

Sig.ra CASSIADORO CINZIA

Sig. CASSIADORO GIORGIO

Sig.ra CASSIADORO JESSICA

Sig. DALLE FESTE MAURO

Sig.ra EMMI DANIELA

Sig. NICOLAI GIANLUCA



[Handwritten signatures on lines]

Belluno, 21/10/2023

REGISTRATO A BELLUNO il 21 NOV. 2023
n. 882 serie 3 Liquidati euro 200,00
(VUBCBUB, 00X)

IL FUNZIONARIO
Roberto GALASSI
firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandra Minetti)



STATUTO

La Compagnia del Piave APS



Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **LA COMPAGNIA DEL PIAVE APS** (da qui in poi semplicemente l'"Associazione"), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3. L'associazione ha sede legale in via Antonio da Tisoi n. 23 – 32100 Belluno (BL).
- 1.4. Il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - STATUTO

- 2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 2.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 3.1. L'Associazione, che si ispira ai principi di democraticità e gratuità, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: promuovere e diffondere attività culturali, artistiche, ricreative dei propri associati attraverso la creazione di filmati, documentari, pubblicazioni, rappresentazioni teatrali, mostre, convegni, conferenze, dibattiti, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership in ambito pubblico o privato.
- 3.2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o di persone che ne condividono le finalità sono, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- 3.3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - creazione e divulgazioni di opere teatrali o cinematografiche;
 - pubblicazioni editoriali;
 - laboratori e proposte di attività con enti pubblici e istituzioni scolastiche;
 - ricerca storica su avvenimenti o personaggi in ambito culturale, artistico e sociale.
- 3.4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide le finalità e i metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- 3.5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo con apposita delibera.
- 3.6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 3.7. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 - AMMISSIONE

- 4.1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 4.2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4.4. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4.5. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 4.6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
- 4.7. L'aspirante associato ha la facoltà, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.
- 4.8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 4.9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 5.2. Hanno il *diritto* di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- 5.3. Hanno *dovere* di:
- rispettare e far rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;



Art. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- 6.1. Il volontario svolge la propria attività secondo le finalità previste dall'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 6.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 6.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
- 6.4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2027 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 6.5. Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 7.1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per morte
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso
 - d) per esclusione.
- 7.2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- 7.3. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o gravi comportamenti scorretti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure coloro che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 7.4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 7.5. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
- 7.6. L'Assemblea deve comunque ratificare la decisione di esclusione durante la prima riunione utile. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

8.1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

- 9.1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

- 9.2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente (o in sua assenza dal vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa) che la convoca:
- almeno una volta all'anno
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 9.3. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
- 9.4. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di una delega. Spetta ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale il diritto di voto per i soci minorenni.
- 9.5. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno previsti per la prima e per la seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, sms, e-mail inviati al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 9.6. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
I voti riguardanti le persone sono sempre segreti.
- 9.7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 9.8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per deliberare:
- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione
 - sulle proposte di modifica dello Statuto.
- È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 9.9 Sono ammessi: lo svolgimento dell'Assemblea con mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art.10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- procede all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero dei componenti
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- procede all'elezione, quando previsto, e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di morte, morosità, dimissioni o esclusione;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- 11.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 11.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11.3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 12.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 13.2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi consiglieri che sono nominati dall'atto costitutivo.
- 13.3. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
- 13.4. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che porta all'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, a norma dell'art. 2382 del Codice Civile.
- 13.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo sms o e-mail almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con solo 24 ore di preavviso.
- 13.6. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui sia composto solo da tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti le persone.
- 13.7. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 13.8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
- 13.9. Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il Presidente
 - elegge tra i propri componenti il vice Presidente
 - elegge il tesoriere e il segretario
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- predispone, annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- conferisce procure generali e speciali
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- riceve, accetta o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

13.10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14 - IL PRESIDENTE

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

14.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

14.3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

14.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

14.5. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

14.6. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 15 - IL TESORIERE

15.1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

15.2. Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidatagli dagli



organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

15.3. Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere conferite anche alla stessa persona.

15.4. In caso siano attribuite a persone differenti, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal vice Presidente. Il Segretario temporaneamente impedito, dimissionario o revocato è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal vice Presidente.

Art. 16 - IL SEGRETARIO

16.1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1. Qualora l'Associazione superi uno dei limiti indicati all'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo anche monocratico.

17.2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1. Qualora l'Associazione superi uno dei limiti indicati all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegga un Organo di revisore legale dei conti che è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

19.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

19.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, previa richiesta scritta da formulare al Presidente. Tale richiesta sarà evasa entro 15 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE

20.1. Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 21 - IL PATRIMONIO

21.1. Il Patrimonio sociale può essere costituito da:

- beni immobili e mobili
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
- donazioni, lasciti o successioni
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

21.2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

21.3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

21.4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

22.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - BILANCIO

23.1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

23.2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 - BILANCIO SOCIALE

24.1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - CONVENZIONI

25.1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

25.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - PERSONALE RETRIBUITO

- 26.1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 26.2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

- 27.1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 28.1. L'Associazione è Titolare del trattamento relativamente ai dati raccolti e trattati nel corso della propria vita.
- 28.2. L'Associazione si impegna a rispettare i dettami della normativa di riferimento in merito al trattamento dei dati personali, ovvero: il Regolamento UE 2016/679, il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), i provvedimenti del Garante e qualsiasi altra disposizione nazionale od europea rilevante.

Art. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

- 29.1. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 30.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
- 30.2. In questi casi il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

- 31.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - NORMA TRANSITORIA

- 32.1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 32.2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firme dei costituenti:

Sig. BRIDDA DINO

Missina

Sig.ra CASSIADORO CINZIA

Aue Comedoro

Sig. CASSIADORO GIORGIO

Giorgio Comedoro

Sig.ra CASSIADORO JESSICA

Jessica Comedoro

Sig. DALLE FESTE MAURO

Mauro Dalle Feste

Sig.ra EMMI DANIELA

Daniela Emmi

Sig. NICOLAI GIANLUCA

Gianluca Nicolai